

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Lucia Odello, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], con studio in [OMISSIS];

- avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, emessa il 25 ottobre 2019 e contraddistinta con il N° 78, notificata a mezzo PEC il 27 novembre 2019 con la quale è stata applicata la sanzione della censura;

- il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è presente;

- è presente il difensore dell'incolpato, Avv. [OMISSIS];

- per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, nessuno è comparso;

- udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Napoli;

- inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

- inteso il difensore del ricorrente, il quale, nel riportarsi integralmente al ricorso, ha concluso in via principale per l'assoluzione dell'avv. [RICORRENTE] e in via subordinata per l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

### **FATTO**

Con esposto del 19.07.2017, il sig. [ESPONENTE] rappresentava al COA di Venezia di essersi rivolto, insieme alla propria moglie, all'avv. [RICORRENTE], essendo intenzionati a separarsi consensualmente e, dunque, a rivolgersi ad un solo avvocato che rappresentasse entrambi.

Il professionista predisponendo, quindi, il ricorso congiunto, fissando le condizioni di separazione, sulla base di precedenti interlocuzioni avvenute con la sola sig.ra [AAA], moglie del sig. [ESPONENTE]. L'esponente, pur rappresentando alcune titubanze circa le condizioni economiche di cui al ricorso, finiva per accettare le stesse.

In seguito all'omologata separazione, l'esponente non aveva più contatti con l'avv. [RICORRENTE], sino a quando non si vedeva notificare, in data 8 giugno 2017, un ricorso per divorzio giudiziale proposto dalla moglie, con il patrocinio del suddetto difensore.

L'avv. [RICORRENTE], reso edotto dell'esposto, faceva pervenire memoria difensiva, nella quale riferiva di aver redatto il ricorso per separazione dopo essersi confrontato con i coniugi e di aver discusso con loro le relative condizioni. Trascorsi sei mesi, aveva poi comunicato ad entrambi il decorso del termine per presentare il ricorso per divorzio; successivamente, la sig.ra [AAA], non essendoci i presupposti per un ricongiungimento, gli chiedeva di predisporre un ricorso per divorzio, alle condizioni di separazione in precedenza concordate con il marito. L'avv. [RICORRENTE], dunque, aderiva alle richieste della sig.ra [AAA], senza tuttavia raccogliere il mandato dell'esponente, dal momento che, a suo dire, le condizioni di separazione apparivano estremamente vantaggiose per il sig. [ESPONENTE], il quale, ad avviso del legale, avrebbe tratto vantaggio dalla conferma delle medesime condizioni.

A seguito dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE] veniva sentito personalmente dal CDD; a sua volta, l'esponente ribadiva il contenuto dell'esposto.

All'esito dell'istruttoria, veniva emesso il seguente capo di incolpazione:

“per aver violato l'art. 68.4 CDF, assistendo nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio la sig.ra [AAA], moglie del sig. [ESPONENTE], a cui notificava in data 8/7/17 il relativo ricorso, pur avendo assistito entrambi i coniugi nella separazione consensuale. In Venezia da aprile 2017”.

Nel corso del dibattimento, l'incolpato, dopo aver dato atto della rinuncia al mandato nel giudizio di divorzio, ribadiva le difese svolte in precedenza e concludeva per il non luogo a provvedimento, ovvero, in subordine, al richiamo verbale.

All'esito del dibattimento, il CDD evidenziava come fosse emerso documentalmente che, nel

giudizio di separazione, l'incolpato avesse difeso entrambi i coniugi, mentre il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva presentato nell'interesse della sola sig.ra [AAA]. L'avv. [RICORRENTE] si era giustificato dichiarando che il sig. [ESPONENTE] non si sarebbe opposto e che avrebbe aderito alle domande della ricorrente. Tuttavia, ciò non veniva ritenuto sufficiente ai fini dell'esclusione della configurabilità della violazione dell'art. 68, c.4 CDF, il quale impone all'avvocato che abbia prestato la propria assistenza congiunta a coniugi o conviventi di astenersi dall'assistere uno solo di essi nelle successive controversie tra loro intercorse. Peraltro, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'incolpato, constava l'opposizione del sig. [ESPONENTE], il quale si era costituito nel giudizio con il patrocinio di un diverso difensore.

Il CDD, quindi, ravvisava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE], condannandolo alla sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso dinanzi al CNF contro la decisione del CDD del Veneto, chiedendo, in riforma totale della decisione, di essere assolto con formula ampia.

In particolare, il ricorrente, dopo aver fornito la propria rappresentazione dei fatti, afferma che il CDD avrebbe errato nel rilevare la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo, quanto dell'elemento soggettivo della violazione contestata. In particolare, a detta dell'avv. [RICORRENTE], l'elemento psicologico nella violazione dell'art. 68, c.4 CDF non potrebbe rilevarsi allorché il conflitto abbia natura puramente teorica, circostanza che si sarebbe verificata nel caso di specie.

Ciò posto, egli ritiene di aver provato nel corso del dibattimento sia la buona fede che avrebbe contraddistinto il proprio operato, sia la carenza dell'elemento psicologico della violazione.

### **DIRITTO**

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] è infondato e non può trovare accoglimento.

Il ricorrente ha dedotto, con l'unico motivo di impugnazione, l'insussistenza, nella fattispecie concreta in esame, dell'elemento psicologico della violazione disciplinare a lui contestata.

Ha asserito, infatti, l'assenza della volontarietà della condotta evidenziando alcune circostanze che, secondo la sua ricostruzione, dimostrerebbero l'assenza di volontà nel commettere l'illecito disciplinare.

Tra queste circostanze:

- i. la immediata rinuncia al mandato conferitogli dalla sig.ra [AAA];
- ii. il fatto che il giudizio di divorzio si definì a conclusioni congiunte.

Ritenendo, quindi, che la propria condotta non fosse volontaria.

La tesi del ricorrente non è accoglibile.

Ad avviso del Collegio, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il CDD del Ve-

neto, all'esito delle risultanze istruttorie, ha correttamente inquadrato ed esaustivamente valutato i fatti oggetto della odierna vicenda disciplinare, pervenendo ad una giusta e motivata decisione.

Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la c.d. *suitas* ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza della illegittimità della condotta (dolosa o colposa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto.

Si riporta la giurisprudenza, sia domestica che di legittimità, in relazione all'elemento psicologico dell'illecito:

*Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 23 aprile 2019 – conformi: sentenza n. 60 del 25 maggio 2018; sentenza n. 26 del 12 aprile 2018; sentenza n. 1 del 26 febbraio 2018).*

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense. (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016).

Il CDD ha ritenuto che la condotta configurasse la violazione dell'art. 68 cdf - divieto di assunzione di incarichi contro parte (coniuge) già assistita -.

In relazione all'ambito di applicazione del divieto in parola, si evidenzia che la giurisprudenza sopra citata ha precisato che il divieto di cui all'art. 68 ncdcf costituisce una forma di tutela an-

ticipata al mero pericolo, derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto di interessi (cd conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal ch  per il perfezionamento dell'illecito deontologico non   richiesto l'accertamento dell'esistenza o meno di un conflitto di interessi reale.

Ritiene il Collegio di dover condividere la motivazione del CDD sul punto, evidenziando, ulteriormente, il principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza domestica -a cui questo Collegio aderisce pienamente-, secondo cui *il divieto di prestare attivit  professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, gi  art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altres , alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti   tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignit  dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettivit  sulla capacit  degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben pi  ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poich  si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, pu  valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attivit ; 2) poich  si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perch  si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo)   irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo. (ex multis: Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021).*

*L'art. 68 cdf (gi  art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilit  di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attivit  defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attivit  nella pi  ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non   richiesto lo svolgimento di attivit  di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attivit  diretta a creare l'incontro delle volont  seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio (ex multis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020).*

Detti principi, pacifici e che questo Collegio fa propri, non possono non essere applicati al caso che ci occupa.

Il relazione alla determinazione e congruità della sanzione, il CDD del Veneto ha applicato la sanzione della censura.

Ritiene il Collegio che, tenuto conto del quadro sanzionatorio della violazione contestata, la sanzione applicata dal CDD del Veneto sia congrua e, pertanto, vada confermata.

Il ricorso, quindi, in ragione delle motivazioni sopra espresse, non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 68 del Codice Deontologico Forense;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà